



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 agosto 2026 n.115

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 16-ter, comma 15 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 16 giugno 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 “LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 15 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118, detta disposizioni integrative alla disciplina della concessione della residenza atipica a regime fiscale agevolato, in relazione all'accesso al pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi delle persone fisiche.

Art. 2 *(Modifiche all'articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche)*

1. Il comma 2, dell'articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“2. Relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta, in luogo dell'imposta generale sui redditi delle persone fisiche, un'imposta sostitutiva pari al 7 per cento sul “netto frontiera”, così come definito dall'articolo 13, comma 3 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. L'imposta sostitutiva è sempre dovuta per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza con un importo minimo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) ed un importo massimo pari ad euro 100.000,00 (centomila/00). L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Il regime fiscale agevolato di cui al comma 2 si applica, altresì, ai soggetti per i quali sia stata disposta l'estensione della residenza ai sensi del comma 6. Sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 2 i figli fiscalmente a carico del richiedente principale, così

come definiti dall'articolo 16, comma 2 della Legge n.166/2013 e successive modifiche. Resta inteso che al richiedente principale, stante il regime fiscale agevolato di appartenenza, non spetta la detrazione d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1 della citata Legge n.166/2013 e successive modifiche. I figli che cessino di essere fiscalmente a carico del genitore titolare della residenza atipica accedono automaticamente al regime fiscale agevolato previsto dal comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuto meno il relativo *status* di familiare fiscalmente a carico, fino al consolidamento di cui al comma 14.”.

Art. 3

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi